

**L'art.2, comma 11, della legge n.244/2007 prevede lo stanziamento di una somma a favore dei comuni in relazione all'attività espletata per l'applicazione del D.Lgs.n.30/2007, sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari. Con circolare n.17/2008, il Ministero dell'Interno ha chiarito che le suddette somme entrano a far parte di quelle di cui all'art.15, comma 2, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999 e sono liquidate a favore degli operatori dei servizi demografici che hanno svolto le funzioni individuate dal legislatore in base alle previsioni dell'art.17 del medesimo CCNL dell'1.4.1999. Possono essere destinatari di questi compensi anche i dipendenti titolari di posizione organizzativa?**

In materia, la scrivente Agenzia non può che ribadire il proprio consolidato orientamento in materia, secondo il quale ai titolari di posizione organizzativa, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico per essi previsto, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell'art.10 del CCNL del 31.3.1999, in aggiunta allo stesso possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale.

In proposito, infatti, si ricorda che il citato art.10 CCNL del 31.3.1999 ha chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario (art. 10, comma 1).

Pertanto, sulla base delle diverse disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo ed ancora vigenti, gli ulteriori compensi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, sono solo:

- a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n.109/1994;
- b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell'art.27 CCNL del 14.9.2000;
- c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell'art. 39,

comma 2, del CCNL del 14.9.2000;

d) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6/7/1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000;

e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n.556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell'art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.16 del CCNL del 5.10.2001;

g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004;

h) i compensi (art.6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n.326/2003.

Pertanto, si esclude, in modo assoluto, che, al di fuori di quelli sopra indicati, ai titolari di posizione organizzativa, possano essere legittimamente attribuiti altri ed ulteriori compensi.

A sostegno ulteriore di tale lettura interpretativa, si evidenzia che la medesima problematica, da ultimo, si era proposta anche per gli incentivi dalla legge n.326/2003, relativi alle attività istruttorie, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, connesse al condono edilizio.

Dato che solo la fonte negoziale può introdurre regole ed eccezioni alle prescrizioni da essa stessa precedentemente stabilite, la mancanza di una espressa e specifica previsione

contrattuale in tal senso impedisce in modo assoluto la corresponsione ai titolari di posizione organizzativa del particolare compenso straordinario di cui si tratta.

Essendo necessario un nuovo intervento negoziale in materia, di carattere estensivo, la soluzione del problema dipende, quindi, dalle indicazioni in tal senso che, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, saranno contenute nell'atto di indirizzo dal Comitato di Settore, cui compete ogni valutazione di merito.